

20635-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Pierluigi Di Stefano  
Angelo Costanzo  
Orlando Villoni  
Antonio Costantini  
Paolo Di Geronimo

- Presidente -

Sent. n.sez.325/23

PU - 9/3/2023

R.G.N. 37766/2022

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza emessa il 19/11/2021 dalla Corte di appello di Bologna

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

udito del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avvocato (omissis) difensore della parte civile, che ha chiesto  
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione  
delle spese di costituzione;

udito l'avvocato (omissis) difensore dell'imputato, il quale ha chiesto  
l'accoglimento del ricorso e depositava memoria difensiva.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di (omissis) in ordine ai reati di cui agli artt. 572, 570-bis e 612-bis cod. pen., commessi ai danni della moglie.

2. Avverso tale pronuncia, nell'interesse del (omissis) sono stati formulati cinque motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della parte civile. Si evidenzia, in particolare, che pur a fronte dell'obiettiva difficoltà della parte civile di ricordare la cronologia degli eventi, la Corte di appello avrebbe ritenuto giustificata tale carenza di precisione valorizzando la condizione psicologica della persona offesa.

Inoltre, non si sarebbe tenuto conto dei messaggi e degli incontri tra la persona offesa ed il marito avvenuti anche dopo la separazione. Si assume anche che la deposizione della parte civile andava letta alla luce dei rapporti con la figlia                     , desumibili da una lettera allegata al ricorso.

Parimenti viziata sarebbe la valutazione dell'attendibilità della figlia della parte civile, la quale, sempre nella citata lettera, manifestava la sua contrarietà al rapporto tra la madre e l'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dell'abitualità delle condotte maltrattanti, nonché dell'elemento soggettivo del reato. L'istruttoria avrebbe dimostrato l'alternanza di periodi di concordia con altri di conflittualità, il che escluderebbe l'abitualità dei maltrattamenti. Peraltro, era la stessa persona offesa ad aver riferito di aver accettato il matrimonio con (omissis) nonostante già in precedenza avesse subito comportamenti violenti e ingiuriosi.

2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori nel periodo (omissis) sottolineando come i contatti intervenuti in tale periodo erano giustificati dalla riconsegna di un bancomat e di una carta telefonica, nonché a questioni inerenti l'assegno di mantenimento. Non sarebbe stata valutata la contraddittorietà del comportamento avuto in quel periodo dalla persona offesa, che prima dichiarava "il proprio amore al (omissis) e successivamente denunciava l'aggressione subita (omissis)

2.4. Con il quarto motivo, si contesta la sussistenza del reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento, sul presupposto che gli assegni erano stati tutti regolarmente versati e solo in limitate occasioni vi erano stati adempimenti in ritardo di pochi giorni. Né rilevava il fatto che la persona offesa aveva fatto notificare due atti di precetto, atteso che le somme dovute erano state versate. In ogni caso, si lamentava la mancata dichiarazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

2.5. Con il quinto motivo, infine, si contesta l'omessa motivazione in merito al calcolo della pena finale ed all'aumento per ciascun reato satellite. Il ricorrente si duole anche del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi tre motivi di ricorso possono essere analizzati congiuntamente, posto che consistono tutti in una non consentita riproposizione di questioni di merito già ampiamente esaminate – e risolte in senso sfavorevole al ricorrente – nella sentenza impugnata.

La Corte di appello, infatti, ha dato conto delle ragioni per cui la persona offesa doveva ritenersi pienamente attendibile, del fatto che le incertezze in cui era incorsa non dimostravano affatto la sua scarsa affidabilità, bensì erano frutto del lungo periodo oggetto della deposizione e del coinvolgimento emotivo nella ricostruzione dei fatti. Anche il tentativo di desumere dalla lettera della figlia della persona offesa elementi a sostegno dell'imputato è stato ritenuto infondato, avendo il giudice del merito ritenuto che tale lettera concerneva essenzialmente una descrizione del rapporto tra madre e figlia.

In definitiva, tutti gli argomenti che il ricorrente ripropone nel ricorso sono esclusivamente afferenti ad aspetti di fatto, rispetto ai quali sollecita una non consentita rilettura in sede di legittimità.

2.1. Parimenti manifestamente infondata è la censura relativa alla carenza di abitudine del reato di maltrattamenti, desunta dal fatto che – nel lungo periodo di durata del matrimonio – vi sarebbe stata un'alternanza tra periodi di crisi e periodi in cui i rapporti tra i coniugi erano normali. Il dato è stato riferito anche dalla persona offesa, a riprova della sua attendibilità, ma non è tale da far venir meno il reato di maltrattamenti in famiglia.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo (Sez.6, n. 15147 del 19/3/2014, Rv. 261831; Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272452).

2.3. Anche in relazione al reato di atti persecutori, il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di questioni di merito, chiedendo il ricorrente a questa Corte di stabilire la fondatezza o meno della ricostruzione in fatto, il che va notoriamente

oltre i limiti del giudizio di legittimità. Peraltro, il motivo si incentra sulla valorizzazione di singoli elementi, non confrontandosi con la valutazione complessiva operata dai giudici di merito, i quali hanno sottolineato una pluralità di atti integranti il reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., cui ha fatto seguito uno stato di prostrazione psichica e fisica della persona offesa.

3. Per quanto concerne il quarto motivo di ricorso, la censura consiste in primo luogo nel mancato riconoscimento della sostanziale regolarità del versamento dell'assegno di mantenimento, potendosi al più ritenere che, in alcuni limitati casi, vi siano stati trascurabili ritardi nell'adempimento.

Si tratta di una ricostruzione avulsa dal ragionamento probatorio recepito dai giudici di merito che, invece, attestano l'esistenza di plurimi ritardi ed omissioni nel versamento, tant'è che in più occasioni la persona offesa ha dovuto far ricorso alla tutela giudiziale. Tale dato, del resto, non è smentito neppure dal ricorrente che ammette di aver ricevuto due atti di precetto, pur sostenendo - in maniera invero indimostrata - che gli atti erano relativi ad adempimenti già effettuati o, comunque, eseguiti immediatamente dopo la notifica.

Il ricorrente si duole anche del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., rispetto alla quale non risulta alcuna formale richiesta in sede di appello. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. è rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento, può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; nondimeno, la relativa doglianza circa l'omessa motivazione sulla mancata applicazione della stessa deve essere adeguatamente argomentata in sede di ricorso per cassazione, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez.6, n. 5922 del 19/1/2023, n.m.).

Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con l'implicita motivazione sulla cui base la Corte di appello ha escluso che il fatto potesse considerarsi di minima offensività, tant'è che non sono state riconosciute neppure le attenuanti generiche. Peraltro l'evidenziata reiterazione delle condotte delittuose costituisce di per sé motivo ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

4. L'ultimo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

Per quanto attiene al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sufficiente evidenziare che la Corte di appello, con motivazione logica, coerente ed immune da censure, ha individuato plurimi elementi incompatibili con il giudizio di minor gravità del fatto.

La doglianza relativa al mancato computo in modo distinto per ciascun reato



dell'aumento per la continuazione è contraddetta dal fatto che, nella sentenza di primo grado, è stata autonomamente indicata la pena per il reato base, nonché gli aumenti per i singoli reati posti in continuazione. La Corte di appello, nel ritenere corretta tale determinazione, richiamando la gravità dei reati, la protrazione delle condotte, nonché il fatto che gli aumenti per la continuazione sono congrui e proporzionati, ha sostanzialmente reso una motivazione *per relationem*, immune da censure.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

L'imputato va condannato anche alla refusione delle spese in favore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 9 marzo 2023


Il Consigliere estensore

Paolo Di Geronimo



Il Presidente

Perluigi Di Stefano



**Depositato in Cancelleria**

**15 MAG 2023**



oggi, .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Paolo Di Geronimo, Carmelo